

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La XIII Commissione,

premesso che:

con l'entrata in vigore del regolamento n. 2201 del 1996, in seguito al quale è stato riformato il regime delle quote per derivati del pomodoro mediante modifica del criterio di attribuzione delle quote, l'assegnazione delle stesse ha penalizzato quelle aziende che hanno rispettato i quantitativi assegnati;

le imprese che hanno lavorato rispettando i criteri delle assegnazioni sono state fortemente penalizzate dalla nuova interpretazione che il Ministro per le politiche agricole ha dato all'espressione « realmente prodotte » dal regolamento n. 668 del 1993 per il calcolo riguardante gli anni 1993-1994, 1994-1995 e 1995-1996, non operando alcun distinguo tra la produzione in quota e la produzione fuori quota;

non si è tenuto presente che la produzione in quota assegnata alle imprese è vincolata al rispetto del prezzo minimo al produttore e al rispetto del contratto nazionale per i lavoratori dell'industria. Infatti chi ha prodotto fuori quota non è tenuto al rispetto del prezzo minimo alla produzione e al rispetto del contratto nazionale per i lavoratori;

tale modifica a cui si attribuisce effetto retroattivo è fonte di notevole danno per le aziende che hanno rispettato i contratti di produzione ed i diritti dei lavoratori avvantaggiando quelle imprese che praticano il sottosalario e il lavoro nero attraverso il « caporalato », sia nella raccolta del prodotto che nella trasformazione;

impegna il Governo:

ad intervenire nei confronti dell'Unione europea affinché le imprese che

non rispettano i diritti dei lavoratori e i contratti di produzione non abbiano accesso ai contributi europei;

alla verifica e controllo di quelle imprese che non garantiscono l'applicazione dei diritti dei lavoratori evitando che queste possano usufruire di contributi o agevolazioni;

nell'ambito della campagna 1997-1998 per l'assegnazione delle quote ulteriori da ripartire per mancata precontrattazione e mancata trasformazione, ad assegnare le quote aggiuntive esclusivamente a quelle imprese che dalla precedente assegnazione, a causa dei criteri discutibili che sono stati adottati, siano risultate fortemente penalizzate.

(7-00318) « Malentacchi, Muzio, Cangemi ».

La XIII Commissione,

premesso che:

il siero di latte è il prodotto ottenuto dalla caseificazione del latte di qualunque specie animale per la produzione di formaggio, con elevato valore nutritivo fornito dalla sua frazione glucidica e proteica. Il siero, difatti, contiene tutto il lattosio del latte e discrete quantità di proteine nobili, di lipidi, di vitamine e di sostanze minerali: vale a dire, tutte le componenti idrosolubili del latte e mediamente più della metà dei solidi;

caratteristiche analoghe presenta la scotta, trattandosi di un siero deproteinizzato ottenuto dalla produzione di ricotta che, per quanto riguarda gli altri costituenti, presenta una composizione pressoché simile al siero di latte;

tali caratteristiche fanno del siero e della scotta prodotti largamente impiegati sia nell'alimentazione umana sia in quella animale;

per quanto riguarda l'alimentazione umana, siero di latte e scotta vengono utilizzati, oltre che per la produzione di crema, di burro, di ricotta, di formaggi fusi (secondo la convenzione internazio-

nale di Stresa) e come liquido di governo per il confezionamento di prodotti lattiero-caseari freschi, anche come ingredienti nella preparazione di *snacks*, patatine, prodotti da forno, di confetteria, gelateria, pasticceria, preparazione a base di cereali per la colazione, succhi di frutta, *desserts* surgelati, insaccati, latte per l'infanzia ed altri alimenti per bambini, prodotti dietetici e per l'alimentazione degli sportivi, eccetera;

per quanto concerne l'alimentazione zootecnica, l'impiego del siero di latte e della scotta, sia tal quali che concentrati, appartiene ormai alla tradizione. Nel nostro Paese, in modo particolare, è assai diffusa la consuetudine di allevamenti in prossimità del caseificio che completano il ciclo della produzione e della trasformazione del latte. Il siero, difatti, viene somministrato agli animali miscelato a farine di cereali e soia consentendo notevoli risparmi sui costi alimentari;

tra gli utilizzi più frequenti del siero di latte e della scotta vi è quello dell'alimentazione dei suini;

il siero risultante dalla lavorazione del latte è il tradizionale alimento, di alto valore biologico, da sempre impiegato per l'allevamento dei suini destinati alla produzione dei salumi di pregio, come è il caso del « suino pesante » utilizzato per la produzione dei salumi tipici, che costituiscono un elemento caratteristico e rilevante della economia nazionale;

a tale riguardo è importante segnalare che l'alimentazione liquida con siero è riconosciuta come elemento caratteristico e originale della produzione del suino pesante padano nel disciplinare della DOP comunitaria (denominazione di origine protetta) prosciutto di Parma, ai sensi del regolamento CE 2081/92;

assai interessante è l'utilizzo del siero e della scotta, tal quali o concentrati, nell'alimentazione di altre specie animali e, in particolare, tenendo conto del legame territoriale generalmente esistente tra caseificio e allevamento, nell'alimentazione

delle bovine da latte. I risultati ottenuti indicano che l'aggiunta di quantità appropriate di siero o scotta alla dieta giornaliera delle bovine permette un complessivo miglioramento delle prestazioni produttive;

il siero di latte e la scotta concentrati, inoltre, presentano oggi caratteristiche di conservabilità che ne consentono l'impiego a lungo termine e presso allevamenti situati anche a notevole distanza dal caseificio di produzione;

come tale, il siero di latte è espressamente disciplinato dall'articolo 4, nonché al punto 3 dell'allegato II, parte A, della legge 15 febbraio 1963, n. 281, recante la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi. In particolare, esso è definito come « mangime semplice » che può essere destinato allo stato naturale all'alimentazione degli animali ovvero impiegato come materia prima per la preparazione di mangimi composti;

il siero può essere infatti utilizzato sia direttamente allo stato liquido sia sottoposto ad ulteriori lavorazioni (essiccazione, concentrazione, ultrafiltrazione, osmosi inversa) che ne favoriscono la differenziazione degli impieghi e degli sbocchi sul mercato (industria farmaceutica, cosmetica e chimica);

al siero di latte ed alla scotta si applicano inoltre la direttiva Cee 91/357 ed il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, che stabiliscono le categorie di ingredienti che possono essere utilizzati per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per animali, nonché il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che stabilisce norme sanitarie per la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale, ed il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

per quanto concerne l'utilizzo del siero e della scotta quali ingredienti nella preparazione di prodotti per l'alimentazione umana, si applicano ad essi la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modi-

ficazioni, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, nonché la direttiva Cee 92/46, recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, che stabilisce norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di prodotti a base di latte;

tutti i provvedimenti appena richiamati recano norme specifiche di tutela igienico-sanitaria, così come previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Tali provvedimenti, considerata la tipologia delle sostanze tassativamente caratterizzate, la loro destinazione, la puntuale regolamentazione tecnica, amministrativa e di controllo, la previsione di specifiche forme di smaltimento e sanzionatorie, costituiscono infatti una disciplina speciale nei confronti di tutte le attività di stoccaggio, raccolta, trasporto e trattamento;

l'impiego del siero e della scotta di latte nell'alimentazione umana ed animale coincide perfettamente con la principale linea di intervento del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, vale a dire con il fine della prevenzione della formazione dei rifiuti;

tale impiego deve essere quindi mantenuto, valorizzato ed incoraggiato, dato che ostacolarlo potrebbe aumentare, anziché diminuire, la quantità di rifiuti da smaltire, disperdendo peraltro una risorsa di grande importanza;

la menzione del siero e della scotta di latte nell'elenco di cui all'allegato I del decreto ministeriale 5 settembre 1994, sui cosiddetti materiali « quotati » ora soppresso, nonché la genericità della definizione di rifiuto dettata dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e della deroga di cui al comma 4 dell'articolo 8 del medesimo provvedimento, potrebbero, tuttavia, comportare difformità interpretative ed applicative, con il rischio che si possa erroneamente giungere da parte dell'autorità amministrativa di controllo a classificazione come rifiuto il siero e la scotta di latte, vi è pertanto il pericolo di contesta-

zioni fondate su erronee interpretazioni che porterebbero non solo alla scomparsa dal mercato di prodotti tipici della tradizione casearia italiana, come la ricotta, ma addirittura alla impossibilità per le aziende di trasformazione del latte di poter continuare a svolgere le proprie attività;

impegna il Governo:

a emanare un proprio provvedimento interpretativo, in virtù del quale qualunque tipologia di impiego del siero e della scotta di latte nell'alimentazione umana ed animale non coincide con l'azione o la volontà del « disfarsi », posta alla lettera a) del comma 1, articolo 6, del decreto legislativo n. 22 del 1997 come requisito essenziale per la individuazione dei rifiuti;

a emanare una propria direttiva interpretativa, secondo cui le norme di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, alla direttiva comunitaria 91/357/CE, al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89, al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, alla legge 30 aprile 1962, n. 283, alla direttiva 92/46/CE, al decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, costituiscono, agli effetti dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, specifiche norme di tutela igienico-sanitaria che disciplinano il siero e la scotta provenienti dalla trasformazione di qualsiasi tipo di latte e che, pertanto, questi ultimi non possono essere considerati rifiuti, con la conseguenza che agli stessi non possono applicarsi le disposizioni del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

(7-00319)

« Pecoraro Scanio ».

La VIII Commissione,

premesso che gli interventi del Corpo forestale dello Stato, nelle situazioni di emergenze ambientali e di lotta contro gli

incendi boschivi, si dimostrano sempre più efficaci ed operativamente insostituibili;

la completa risoluzione con buon esito dei casi emergenziali che vengono affrontati, dipende anche e soprattutto dalla rapidità con cui essi si affrontano e dalla velocità di attuazione degli interventi nei luoghi colpiti, e tanto più sono immediati, tanto più sono limitati i danni che l'ambiente è costretto a subire;

in caso di incendi boschivi, ma anche di altre emergenze o crisi ambientali, se si desidera realmente porre degli argini al loro espandersi, la collaborazione tra cittadini e Corpo forestale dello Stato rappresenta un elemento di cui non è possibile fare a meno;

in particolare risulta essenziale nei casi di crisi che richiedono una segnalazione di avvistamento altrimenti resa impossibile, se non quando i focolai di incendio risultano ormai indomabili. Risulta pertanto indispensabile che i cittadini, in caso di segnalazione di fenomeni iniziali o appena in atto, abbiano a disposizione un mezzo di contatto con il Corpo forestale dello Stato immediatamente accessibile, difficile da dimenticare e valido su tutto il territorio nazionale, ossia di un numero telefonico di emergenza di sole tre cifre, al pari di quelli messi a disposizione per altri organi dello Stato e riportati nell'avanti elenco dell'elenco ufficiale abbonati al telefono:

impegna il Governo

ad istituire il numero telefonico di emergenza ambientale « 111 », centoundici, facente capo al Corpo forestale dello Stato, che, nel sostituire l'attuale « 1515 », sia utilizzabile per richiedere interventi in tutti i settori di crisi di competenza del Corpo forestale dello Stato;

ad inserire il « 111 », centoundici, tra i numeri di emergenza riportati nell'avanti elenco dell'elenco ufficiale abbonati al telefono.

(7-00320) « Turrone, Pecoraro Scania ».

La IX Commissione,

premessi che:

un sistema postale di livello europeo è condizione necessaria per la competitività dell'intero sistema Paese;

le poste italiane sono ancora lontane da quel livello per qualità ed affidabilità di servizio, e per i risultati economici;

tra le condizioni per il raggiungimento di tale *standard* europeo sono importanti:

1) la semplificazione dei riporti e della burocrazia per permettere la necessaria flessibilità di intervento;

2) l'orientamento al mercato dell'azienda;

3) l'introduzione del principio della misura dei risultati in rapporto alle responsabilità esercitate;

4) un *management* competente ed adeguato;

5) un'articolata ed efficiente rete di alleanze;

6) un adeguato piano di investimenti per la modernizzazione e l'espansione del sistema postale e di tutte le sue attività;

queste condizioni possono essere più facilmente realizzate dalla trasformazione dell'Epi in spa, premessa importante per i necessari cambiamenti,

impegna il Governo:

a rispettare rigorosamente la scadenza della legge n. 71 del 1993, già prorogata con la legge n. 662 del 1996, trasformando l'Epi in spa entro e non oltre il 31 dicembre 1997;

a concordare con le poste italiane un piano triennale di impresa che contenga, anche sulla base del documento di indirizzo del Governo, i progetti e le azioni atte a realizzare gli obiettivi di pervenire a un sistema realmente competitivo; tra questi,

di sicura rilevanza sono: un riallineamento ai livelli dei principali *partners* comunitari dei tempi di consegna e della qualità delle strutture e dei servizi postali; l'espansione del *business* in tutte le sue articolazioni; la redistribuzione delle risorse in linea con le necessità con i nuovi orientamenti, salvaguardando l'occupazione e provvedendo ai necessari interventi di formazione e di adeguamento alla nuova cultura aziendale;

il mantenimento dell'attuale diffuso presidio territoriale; un'organica strategia di integrazione e di alleanze con *partners* pubblici e privati.

(7-00321) « Floresta, Mammola, Becchetti, Panattoni, Baccini, Urso, Bocchino, Bosco, Alborghetti, Chincarini, Fongaro, Ciapucci, Michielon ».